



**“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI**

Determina Dirigenziale N. 790 del 12/06/2023

PROPONENTE: S.C. Gestione Risorse Umane

OGGETTO: Congedo straordinario per assistere familiare disabile in situazione di gravità (art. 42 comma 5 D.L.vo n. 151/2001) - Dipendente C.G. (matr. 6013), Dirigente Medico.

“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

Oggetto: Congedo straordinario per assistere familiare disabile in situazione di gravità (art. 42 comma 5 D.L.vo n. 151/2001) - Dipendente C.G. (matr. 6013), Dirigente Medico.

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane
Avv. Oreste Florenzano

nominato con determina del Direttore Generale n. 273 del 12.12.2014, richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 610 del 17.08.2017 avente ad oggetto “Conferimento delega di funzioni ai dirigenti preposti alla direzione di UU.OO.CC., UU.OO.SS.DD. e Dipartimenti di area P.T.A.”, adotta il seguente provvedimento:

PREMESSO:

- che la dipendente C.G. (matr. 6013) con il profilo di Dirigente Medico presso l'U.O.C. di Anestesia e Rianimazione, con nota del 18.05.2023, acquisita al protocollo con n° 17455 del 25.05.2023, corredata del visto del Direttore di afferenza, nel far riferimento al comma 5-bis dell'art. 42 del D. Lgs. 151/2001, ha richiesto di poter usufruire del congedo biennale retribuito, in qualità di figlia della persona disabile, per il periodo dal 19.06.2023 al 19.10.2023 (n° 123 giorni), per assistenza a familiare con handicap grave (ex art. 42, comma 5, D.Lgs n. n. 151\2001 e s.m.i);

- che, in allegato alla predetta istanza la dipendente ha prodotto la certificazione medica del 12.05.2023 dell'ASL Napoli 2 Nord – Pozzuoli - Distretto n° 35, attestante lo stato di salute della madre e che, per la gravità delle condizioni cliniche la disabile sig.ra T.L., ha necessità dell'assistenza continua ed esclusiva da parte della figlia C.G. (matr. 6013);

RICHIAMATI:

- la legge 104\92 per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate che prevede, in base al combinato disposto degli artt. 3 e 33, agevolazioni lavorative anche per i familiari di persone riconosciute disabili con connotazione di gravità, con certificazione della A.S.L./INPS competente;

- la legge n. 53\2000, che all'art. 4, commi 2 e 4, stabilisce che i dipendenti possono chiedere, per gravi e documentati motivi di famiglia, un periodo di congedo non retribuito, continuativo o frazionato, non superiore a due anni;

- il T.U. n. 151\2001, relativo alle disposizioni legislative riguardanti i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, connessi alla maternità e paternità, con il quale viene confermato, in via generale, il preesistente quadro normativo di cui al citato art. 4, comma 2, della legge n.53 dell'08.3.2000, nel cui ambito l'art. 42 (in tema di riposi e permessi per l'assistenza dei figli con handicap grave) ha previsto, al comma 5, come sostituito dall'art. 4, punto 1, lettera b), comma 5 del D. Lgs. 18\07\2011, n. 119, che: “il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 05\02\1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 08\03\2000, n. 53, entro 60 giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi.....”;

“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

- la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 3.2.2012, ad oggetto: “Modifiche alla disciplina in materia di permessi e congedi per l’assistenza alle persone con disabilità – decreto legislativo 18.07.2011, n. 119 (“Attuazione dell’art. 23 della L. 04.11.2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi”);
- la circolare INPS n. 32 del 06.03.2012, ad oggetto: “Decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011. “Attuazione dell’art. 23 della L. 04.11.2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi.” Modifica alla disciplina in materia di congedi e permessi per l’assistenza a disabili in situazione di gravità.””;
- il D.Lgs. n. 105 del 30.06.2022, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza;

ATTESO

- che, il comma 5-bis dell’art. 4 del D. Lgs. 119\2011, del novellato art. 42 del D. Lgs. n. 151\01, precisa che: “Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell’arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato”;
- che, il comma 5-ter dell’art. 4 del D.Lgs. 119\2011, del novellato decreto, stabilisce che: “Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di Euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall’anno 2011, sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.....”;
- che, con Circolare INPS n. 11 dell’01.02.2023 – punto 12.3 (retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui all’art. 42, co. 5, del D. Lgs. n. 151/2001), il predetto importo di Euro 43.579,06 è stato rivalutato, per l’anno 2023, ad € 53.687,00;
- che, con la predetta Circolare INPS n. 11/2023, è stato stabilito, inoltre, che, tenuto conto del predetto indice accertato dall’Istat e delle disposizioni di cui alla L. n. 208\2015, art. 1, co. 287, il tetto massimo complessivo della retribuzione per congedo straordinario e dei relativi contributi obbligatori a carico dell’amministrazione non può eccedere, per l’anno 2023, l’importo pari ad € 53.687,00;
- che, il comma 5-quinquies, sempre dell’art. 4 del D.Lgs. 119\2011, stabilisce che: “Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto”;

ACCERTATO:

- che la dipendente C.G. (matr. 6013), nell’arco della vita lavorativa ad oggi non ha fruito, per il medesimo titolo, di alcun periodo di congedo straordinario;
- che la stessa percepisce una retribuzione annua lorda superiore al limite complessivo massimo di € 53.687,00, rivalutato per l’anno 2023 in base alla variazione degli indici ISTAT (Circolare INPS n. 11\2023);

RILEVATO:

“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

- che, per tutto quanto sopra esposto, l'istanza della dipendente C.G. (matr. 6013) è accoglibile in quanto la stessa già usufruisce dei benefici ex legge 104\92, per l'handicap grave della propria madre T.L., (cfr. Determina dirigenziale n. 632 del 19.06.2019) e che ha dichiarato quanto segue:
- che è l'unica componente della famiglia che può assistere per il periodo dal 19.06.2023 al 19.10.2023, in via continuativa ed esclusiva la madre convivente, disabile grave;
- che le condizioni cliniche della disabile in questione, come da certificazione medica del 12.05.2023 dell'ASL Napoli 2 Nord – Pozzuoli - Distretto n° 35, necessitano di assistenza continua ed esclusiva, da parte della dipendente;
- che la durata di giorni 123 del congedo in parola, rientrano nella soglia massima dei due anni nell'arco della vita lavorativa della dipendente (comma 5-bis, art. 4, p. 1, lett. b), D. Lgs. 119\2011);
- che la madre convivente, disabile grave, non risulta ricoverata a tempo pieno in strutture specializzate;

RITENUTO:

- di collocare la dipendente C.G. (matr. 6013), in aspettativa retribuita, per assistere la propria madre convivente, portatrice di handicap in situazione di gravità, ai sensi del combinato disposto degli art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151\2001 (come modificato dall'art. 4, punto 1, lettera b, comma 5 del D. Lgs. 18\07\2011, n. 119), per un periodo di 123 giorni dal 19.06.2023 al 19.10.2023, sospendendo, contestualmente, per tale periodo, i benefici (3 giorni di permessi retribuiti mensili) riconosciuti con determina dirigenziale n. 632 del 19.06.2019;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 4, punto 1, lettera b), comma 5-quienquies del D.Lgs. 18.7.2011 n. 119, il predetto congedo non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto;
- l'indennità e la contribuzione figurativa sarà calcolata fino al limite massimo complessivo di Euro 53.687,00, in quanto la dipendente C.G. (matr. 6013) percepisce una retribuzione annua lorda superiore a tale importo;

ACCERTATA la legittimità e la regolarità giuridico-amministrativa del procedimento e dei contenuti del presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata;

DICHIARATA, altresì:

- l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi degli artt. 6,7 e 14 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, nonché delle disposizioni del Codice di Comportamento aziendale e delle misure di cui al PTPCT vigenti;
il rispetto degli adempimenti previsti dalle norme in materia di trattamento dei dati personali di cui al D.lgs. 30.06.2003, n. 196, come modificato ed integrato con il D.lgs. 10.08.2018, n. 101, di recepimento del Regolamento (UE) 2016/679, ai fini della pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio aziendale;

DETERMINA

“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

- **Accogliere** l'istanza di congedo straordinario della dipendente C.G. (matr. 6013) e, conseguentemente, collocare la stessa in aspettativa retribuita, per assistere la propria madre convivente, portatrice di handicap in situazione di gravità (per la quale, già fruisce dei benefici ex legge 104\92, giusta Determina dirigenziale n. 632 del 19.06.2019), ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 5, del D.L.vo 151\01, come modificato dall'art. 4, punto 1, lettera b), comma 5 del D. Lgs. 18.7.2011 n. 119, ed artt. 12, comma 8, lettera c), per un periodo di giorni 123 dal 19.06.2023 al 19.10.2023;
- **Sospendere**, per tutta la durata del periodo di aspettativa, come previsto dalla citata normativa, gli effetti di cui al provvedimento dirigenziale n. 632 del 19.06.2019 (fruizione di n. 3 giorni al mese di permesso retribuito);
- **Corrispondere** alla dipendente l'indennità retributiva, nei modi fissati dal combinato disposto dell'art. 42 comma 5, del D.L.vo 151\01 (come modificato dall'art. 4, punto 1, lettera b, lettera 5-ter del D.Lgs. 18.7.2011, n. 119), valutando lo stesso periodo, ai fini del trattamento di quiescenza, con attribuzione della relativa copertura contributiva;
- **Dare atto** che:
 - ai sensi del comma 5 dell'art. dell'art. 42 del D.Lgs. 151\2001, come modificato dall'art. 4, punto 1, lettera b), comma 5-quiennes del D.Lgs. 18.7.2011 n. 119, il predetto congedo non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto;
 - l'indennità e la contribuzione figurativa sarà calcolata fino al limite massimo complessivo di Euro 53.687,00, in quanto la dipendente C.G. (matr. 6013) percepisce una retribuzione annua lorda superiore a tale importo;
- **Dare atto** che il presente congedo di giorni 123, rientrano nella soglia massima di due anni nell'arco della vita lavorativa della dipendente;
- **Trasmettere** il presente provvedimento:
 - al Collegio Sindacale, ai sensi di legge;
- **Dare atto** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
- **Disporre** la pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio on line di questo Istituto;
- **Dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile per l'urgenza, stante la necessità di consentire alla dipendente la fruizione del congedo in questione.

**IL DIRETTORE DELL'U.O.C.
GESTIONE RISORSE UMANE
AVV. ORESTE FLORENZANO**



**“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI**

Determina Dirigenziale N. 790 del 12/06/2023

PROPONENTE: S.C. Gestione Risorse Umane

OGGETTO: Congedo straordinario per assistere familiare disabile in situazione di gravità (art. 42 comma 5 D.L.vo n. 151/2001) - Dipendente C.G. (matr. 6013), Dirigente Medico.

In pubblicazione dal 12/06/2023 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

Atto immediatamente esecutivo

S.C. Affari Generali

Direttore

Elenco firmatari

Elisa Regina - S.C. Affari Generali

Maria Giovanna Pane - S.C. Gestione Risorse Umane

Avv. Oreste Florenzano - S.C. Gestione Risorse Umane